

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1273 del 15/03/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA AUTOCARROZZERIA MACRINI DI MACRINI LUCA E C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI" DA SVOLGERSI PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA BENEFIAL N .21
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1295 del 14/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA AUTOCARROZZERIA MACRINI DI MACRINI LUCA E C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI" DA SVOLGERSI PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA BENEFIAL N .21

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista la seguente documentazione:

- l'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 1917 del 1.7.2010 (prot. Prov.le n. 52065 del 6.7.2010) presentata dalla Ditta MACRINI SERGIO per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole da svolgersi in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Benefial n. 21;
- la nota del 19.11.2011 (prot. Prov.le n. 86057 del 22.12.2011) con cui era comunicata la variazione di ragione sociale da MACRINI SERGIO a AUTOCARROZZERIA MACRINI DI MACRINI LUCA & C. snc;
- l'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 15684 del 22.5.2018 (prot. Arpae n. 8426 del 24.5.2018) presentata dalla Ditta AUTOCARROZZERIA MACRINI DI MACRINI LUCA & C. snc per la modifica dello stabilimento in oggetto;
- la nota n. 8675 del 25.5.2018 con cui la SAC di Arpae evidenziava al SUAP la carenza documentale dell'istanza stessa, segnalando, in particolare, il possibile superamento delle soglie previste per l'applicabilità dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e la necessità di verificare la presenza di eventuali emissioni non considerate dalla DGR 2236/09 e smi, che avrebbero reso necessaria la presentazione di un'istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, titolo sostituito dall'AUA di cui al DPR 59/13;
- la conseguente istanza della Ditta **AUTOCARROZZERIA MACRINI DI MACRINI LUCA & C. snc**, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda trasmessa dallo stesso con nota n. 27104 del 31.8.2018 (prot. Arpae n. 13340 del 3.9.2018) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"carrozzeria per autoveicoli"* svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Benefial n. 21;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 38281 del 6.12.2018 (prot. Arpae n. 18894 del 10.12.2018);
- il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 19.12.2018
- la conseguente documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 2460 del 21.1.2019 (prot. Arpae n. 10400 del 22.1.2019);
- il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 6.2.2019 ;
- la conseguente documentazione integrativa della ditta acquisita ai prott. Arpae n. 26610 del 19.2.2019, n. 30077 del 25.2.2019 e n. 34729 del 4.3.2019;

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Preso atto che:

1. le emissioni convogliate provengono da una cabina di verniciatura ed essiccazione esistente (E1) con relativo impianto termico (E2), da una nuova cabina di verniciatura, appassimento ed essiccazione con generatore di calore a metano (E4), dal lavaggio delle pistole e dal tintometro (E3); sono previste altresì emissioni da carteggiatura, stuccatura e saldatura, operazioni svolte in una zona operativa multifunzione;
2. il consumo massimo annuo di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il prodotto per il lavaggio delle attrezzature) risulta pari a 882 kg/anno per un input di COV pari a circa 349 kg/anno;
3. il consumo massimo annuo di stucco è pari a 52 kg/anno;
4. il consumo annuo di filo di saldatura è pari a 1 kg;
5. viene dichiarato che l'attività di verniciatura non rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
6. il flusso di massa degli inquinanti stimato dalla ditta in emissione da E2 non supera la soglia di rilevanza di cui alla tabella D della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
7. nella documentazione integrativa della ditta acquisita ai prott. Arpae n. 26610 del 19.2.2019, n. 30077 del 25.2.2019 e n. 34729 del 4.3.2019 viene precisata l'eliminazione dello strato ad olio previsto per la nuova cabina (E4) con conseguente eliminazione del ricircolo dell'aria con espulsione diretta degli inquinanti in atmosfera (il ricircolo rimane, comunque, opzionale grazie ad una serranda azionabile manualmente), nonché viene previsto il convogliamento in atmosfera delle emissioni originariamente proposte come diffuse derivanti dalla zona operativa multifunzione per carteggiatura, stuccatura e saldatura;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 14 marzo 2019, acquisiti i contributi istruttori di enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Autocarrozzeria Macrini di Macrini Luca e C. snc per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Benefial n. 21;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi nella seduta conclusiva del 14 marzo 2019, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Autocarrozzeria Macrini di Macrini Luca e C. snc per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Benefial n. 21;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **Autocarrozzeria Macrini di Macrini Luca e C. snc (C.F. 01613320330)** per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Benefial n. 21. Tale autorizzazione comprende il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE CABINA VERNICIATURA C1

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza minima	6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
--	----------------------

Fase di appassimento/essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E2 IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DI C1 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Altezza minima	6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E3 ASPIRAZIONE LAVA PISTOLE - TINTOMETRO

Durata massima giornaliera	1,5 h/g
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE CABINA VERNICIATURA C2 – BRUCIATORI A METANO PER ESSICCAZIONE

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza minima	6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
--	----------------------

Fase di appassimento/essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE ZONA OPERATIVA MULTIFUNZIONE: CARTEGGIATURA, STUCCATURA E SALDATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare dall'impianto preposto al lavaggio; inoltre, qualora l'appassimento/essiccazione avvenisse con riduzione della portata, prima dell'apertura delle cabine per l'accesso dell'operatore dovrà essere garantito un loro completo ricambio d'aria;
- b) le pareti della cabina di cui all'emissione E4 devono essere tenute completamente abbassate, sia in fase di verniciatura sia di asciugatura/appassimento dei manufatti;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione per il punto denominati E2 il gestore può non effettuare monitoraggi a detti camini miranti alla ricerca di tali inquinanti se l'impianto termico funziona correttamente e sono alimentati con gas metano;
- d) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per le fasi di verniciatura ed appassimento/essiccazione per i punti denominati E1, E4 ed E5 il gestore può non effettuare monitoraggi a detti camini. In ogni caso, **in sede di messa a regime degli impianti** dovrà essere effettuato almeno un monitoraggio alle emissioni E1 ed E4 mirante alla determinazione della portata e dei COV (espressi come Ctot) durante la fase di appassimento/essiccazione ed almeno un monitoraggio all'emissione E5 mirante alla determinazione della portata e del materiale particellare durante la fase di carteggiatura;
- e) i camini di emissione E1, E4 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) il gestore non deve superare un consumo massimo annuale di stucco pari 55 kg/anno e di filo per saldatura pari a 2 kg/anno;
- i) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 7,5 kg/giorno per un input annuo massimo di COV pari a 350 kg/anno; Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo **utilizzo** di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto j);
- j) le ore di funzionamento delle cabine di verniciatura e appassimento/essiccazione (E1 ed E4), i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature), dei consumi di stucco e di prodotti per saldatura, nonché le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni E1, E4 ed E5, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;

- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E4 ed E5 non può superare i due mesi;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ai monitoraggi previsti al precedente punto d);

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 830/2015;
- che per le cabine generanti le emissioni E1 ed E4, in presenza di operatori in cabina, non è possibile ricircolare aria durante l'attività di verniciatura e l'aria contenente inquinanti deve essere totalmente emessa in atmosfera;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale citata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia paesaggistica, urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.